

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

BANDO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione Giunta Regionale nr. 581/2019, della Determinazione Funzionario Amministrativo n. 339/2020.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO

che a partire dal giorno 01 luglio 2020 ed entro e non oltre il giorno 31 luglio 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Serravalle Pistoiese e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- possesso della cittadinanza italiana; *oppure*
- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

2) valore ISE:

Il richiedente deve essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non presenti difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., non superiore a 28.770,41 euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro. Inoltre per determinare l'inserimento nella Fascia A o Fascia B è necessario che il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalla certificazione e l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrino entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020, pari a 13.391,82 euro. Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2020, pari a 13.391,82 euro e l'importo di 28.770,41 euro.

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

ATTENZIONE: per i soggetti che dichiarano "ISE zero" , l'ammissibilità della domanda è subordinata alla:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

- verifica da parte degli uffici comunali di reddito congruo;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nella fascia di " ISE zero " sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

ALTRI REQUISITI:

- assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Serravalle Pistoiese. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

- assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

- le disposizioni di cui sopra non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come sopra fissati;

- titolarità di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, sito nel Comune di Serravalle Pistoiese, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/8 e A/9.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Il contratto di locazione dovrà essere intestato al richiedente o a un componente il proprio nucleo familiare.

Relativamente al possesso di immobili all'estero, i cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono

presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno produrre comunque, ai fini della liquidazione del contributo, certificazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o dell'Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti per tutti gli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, la titolarità o l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel loro Paese di origine. In caso di titolarità di diritti di proprietà, la certificazione deve indicare anche il valore dell'immobile. Nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio nelle stesse forme di legge di cui sopra.

Le stesse saranno ritenute valide se rilasciate entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti.

Art. 3 – MODALITA' DEL CALCOLO DEL REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1) La posizione reddituale del richiedente, calcolata a seconda delle fasce di inserimento con le modalità indicate al precedente art.1, da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

2) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

3) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando, con esclusione della certificazione degli immobili posseduti all'estero.

2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011.

Art. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) I soggetti, in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopraccitate fascia "A" e "B" , in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE .

Art. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) Il Comune, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Serravalle Pistoiese per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio Segreteria da presentare con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda.

2) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, cui alla L.R.T. 2/2019, la quale provvederà all'esame degli eventuali ricorsi. Successivamente si provvederà alla approvazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del presente bando.

Art. 7 – DURATA E MODALITÀ' DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.

2) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione ai Comuni delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità:

a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia " A" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 14%

b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia " B" con percentuale di incidenza canone/ISE non inferiore al 24%

3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Serravalle Pistoiese, ai sensi dell'art. 11 della L.431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Serravalle Pistoiese si riserva di distribuire le risorse complessive a disposizione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo, con successivo atto, di ripartire il contributo in maniera proporzionale.

4) L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:

a) fascia " A " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00

b) fascia " B " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00

5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima o dopo di quello dichiarato nella domanda, ad eccezione dei contratti stipulati a seguito di emissioni di sentenza di sfratto esecutiva.

6) L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del

contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è riferito alla quota parte dichiarata a carico del richiedente.

8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

10) Nel caso trasferimento in altro Comune o decesso del titolare è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione nell'anno 2021.

2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2021, pena la mancata erogazione del contributo. In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, delle certificazioni o autocertificazioni, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

3) Il contributo spettante sarà erogato sulla base dell'effettivo ammontare dell'affitto pagato e risultante dalle ricevute esibite entro il termine concesso di cui al punto 2. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

4) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi.

5) L'ottenimento del contributo da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto del contributo dal momento della data di consegna delle chiavi dell'alloggio.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; l'Amministrazione con successivo atto si riserverà di stabilire un tetto di canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contributo erogabile, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, come previsto nell'allegato "A" della Delibera G.R.T. n 581/2019 .

6) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione delle ricevute l'interessato può comunicare il Codice IBAN per l'accredito delle somme, oppure optare per il pagamento tramite quietanza diretta.

Art. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il giorno 31 Luglio 2020.

Art. 10 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili presso l'Ufficio Segreteria c/o la sede comunale di Serravalle Capoluogo o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o la sede distaccata di Casalguidi.

2) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al presente bando ed essere presentate: a) direttamente al Protocollo dell'Ente ed all'U.R.P. , b) spedite tramite raccomandata A/R, c) trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. dell'Ente: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it ; anche in questi casi ai fini dei termini di cui al precedente articolo 8) la scadenza per la ricezione delle domande resta comunque fissata al 31 Luglio 2020. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.

Art. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

a) Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

b) Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amm.vo Daniele Benedetti (tel. 0573 917208/917204), al quale possono essere poste eventuali richieste di chiarimenti o informazioni.

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Serravalle Pistoiese nella persona del Sindaco pro-tempore Piero Lunardi. Il testo completo dell'informativa è reperibile sulla domanda di partecipazione.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla L.R.T. 2/2019, alla Deliberazione G.R.T. n. 581/2019 ed al Codice Civile.

Serravalle Pistoiese, 30 Giugno 2020

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo RICCI